

COMUNE DI DUE CARRARE
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ESERCIZIO DI GIOCO LECITO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019

INDICE

Art. 1	<i>Ambito di applicazione</i>
Art. 2	<i>Finalità</i>
Art. 3	<i>Definizioni</i>
Art. 4	<i>Ubicazione e requisiti dei locali</i>
Art. 5	<i>Localizzazioni</i>
Art. 6	<i>Prescrizioni di esercizio e divieti</i>
Art. 7	<i>Requisiti morali di accesso all'attività</i>
Art. 8	<i>Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti</i>
Art. 9	<i>Informazione al pubblico e pubblicità</i>
Art. 10	<i>Orario di esercizio</i>
Art. 11	<i>Sanzioni</i>
Art. 12	<i>Decadenza e revoca</i>
Art. 13	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 10, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;
- Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;

- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni nella legge n.189/2012, in particolare art. 7, recante “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica”;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;
- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”.
- Decreto legislativo 25.11.2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificato di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della L. 7/8/2015, n. 124”.
- Legge Regionale 30.12.2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità Regionale 2017”, art. 54.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
- 2.** Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - FINALITA'

- 1.** L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a)** garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b)** contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - c)** tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - d)** arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - e)** porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
- 2.** Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) **sala pubblica da gioco**, in seguito denominata anche “sala giochi”: un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

1) **sale dedicate alle video-lottery** (cosiddette VLT) di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

2) **sale per il gioco del Bingo** di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

3) **negozi dedicati al gioco** di cui all’art.38 commi 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

4) **sale gioco ai sensi dell’art. 86 TULPS;**

b) **giochi leciti**: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati:

1) apparecchi di cui al **comma 6 lettera a)** dell’art. 110 TULPS, unitamente al decreto 4 dicembre 2003, successivamente modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, definiscono la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come AWP (amusement with price) o New Slot, sono apparecchi idonei al gioco lecito, collegati alla rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina;

2) apparecchi di cui al **comma 6 lettera b)** dell’art. 110 TULPS, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha inserito al comma 6 dell’art. 110 del TULPS la **lettera b)** introducendo così, nell’ambito della definizione di apparecchi per il gioco lecito, le **VLT**; trattasi di apparecchi esteriormente simili alle New Slot, dalle quali, però se ne differenziano sotto diversi aspetti legati soprattutto all’utilizzo di una tecnologia maggiormente avanzata che consente

migliori performance, più sicurezza per tracciabilità dei flussi, nonché un'offerta multipla di gioco e possibilità di vincite più elevate. Le VLT si differenziano dalle New Slot in quanto terminali internet multi gioco;

- 3) apparecchi di cui al **comma 7 lettera a)** dell'art. 110 TULPS (gru, pesche d'agibilità) si caratterizzano per:
 1. il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore;
 2. l'assenza di monitor;
 3. l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificatamente su alea programmata;
 4. l'erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
 - 5) l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;
- 4) apparecchi di cui al **comma 7 lettera c)** dell'art. 110 TULPS (videogiochi) si caratterizzano, per:
 1. l'assenza di qualsiasi vincita;
 2. la variabilità della durata della partita;
 3. l'interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l'assenza di qualsiasi componente aleatoria;
 4. il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- 5) apparecchi di cui al **comma 7 lettera c-bis)** dell'art. 110 TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- 6) apparecchi di cui al **comma 7 lettera c-ter)** dell'art. 110 TULPS: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- 7) **giochi vari**: giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

ART. 4 UBICAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI

1. In linea con quanto stabilito dall'art.20 della L.R.V. n. 6 del 27.4.2015 e dall'art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016 sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai "luoghi sensibili" e minore di 100 (cento) metri dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
 - 2) centri di aggregazione giovanile;
 - 3) impianti sportivi;
 - 4) luoghi di culto, oratori e patronati;
 - 5) strutture ricettive per categorie protette;
 - 6) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - 7) centri culturali aperti al pubblico;
 - 8) stazioni di treni e di autobus;
 - 9) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
 - 10) caserme militari.
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi.
4. Per le attività, già esistenti, poste a distanza minore di **500 metri** dai "luoghi sensibili" indicati al comma 2 o minore di **100 metri** dai luoghi in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, costituente parte integrante del presente provvedimento".

6. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a **distanza maggiore di 500 metri** dai "luoghi sensibili" di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
7. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è comunque vietato:
- a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - b) nei chioschi su suolo pubblico.
8. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:
- a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
 - b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;
 - e) alla normativa urbanistica edilizia vigente;
 - f) alle vigenti norme tecniche operative del Piano degli Interventi per il Comune di Due Carrare, essendo le Sale gioco attività equiparabili ai Pubblici Esercizi e per ciò dovranno essere dotati di parcheggi adeguati come da normativa Comunale (1 parcheggio ogni 3 avventori calcolati su una presenza di 0,70 per mq);
 - g) i servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico accessibile ai disabili); superando i mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.
9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534.
10. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:
- a) dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS;
 - b) di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;
 - c) di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

ART. 5 LOCALIZZAZIONE

Le sale gioco e le sale VLT sono definite dal presente Regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.R.G. comunale, esclusivamente nelle zone urbanistiche D; nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non localizzate nelle zone urbanistiche D sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

ART. 6 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare nel titolo abilitativo.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 all'interno di circoli privati e all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 del TULPS è stabilito dalle vigenti norme in materia.
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi previsti dalla legge;

- b) la realizzazione di sale attrezzate, pur nel rispetto formale dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
8. L'attività di somministrazione, nelle Sale Gioco, è ammessa, come attività secondaria previa SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 21/09/2007, n. 29.
 9. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
 10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
 11. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
 12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività, in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
 13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
 14. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve osservare le eventuali prescrizioni che il Sindaco con ordinanza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
 15. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature.

ART. 7 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL' ATTIVITA'

1. Per poter esercitare l'attività il titolare di impresa individuale deve:

a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;

b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

a) per le S.N.C.: tutti i soci;

b) per le S.A.S.: e le S.A.P.A. i soci accomandatari;

c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA o dell'istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto di decadenza del titolo abilitativo.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 8 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare: intralcio agli accessi e/o vie di esodo dell'esercizio;

b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

c) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;

d) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

e) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e tale conformità deve essere attestata da professionista abilitato;

f) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

g) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

ART. 9 INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITÀ

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello di cui al comma 1 del presente articolo deve essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo devono avere le dimensioni minime del formato A3 (mm 297x420 secondo lo standard ISO 216) e devono essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l'esercizio dell'attività.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Comune.
9. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015.
10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico,

il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

11. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari.
12. Le indicazioni di cui al comma 11 del presente articolo devono essere riportate su appositi cartelli di dimensioni che garantiscano ampia visibilità ai giocatori.
13. Non devono essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite conseguite.
14. Non deve essere utilizzata nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini similari ingannevoli che richiama il concetto di gioco d'azzardo.
15. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

ART. 10 ORARI DI ESERCIZIO

1. Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 o 7 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), possono essere messi in esercizio tra le ore 10.00 e le ore 13.00 e tra le ore 17.00 e le ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
3. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.
4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

5. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

ART. 11 SANZIONI

- Le violazioni all'ordinanza Sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni stabilite dal TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.
- Le violazioni al presente Regolamento non disciplinate dal TULPS, dalle Leggi Regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali).

ART. 12 DECADENZA E REVOCA

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
- d) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
- e) mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- f) trasferimento di sede dell'attività oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS, in difformità a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento;
- g) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- h) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- i) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare;
- j) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento successiva al provvedimento di sospensione;
- k) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti

normative, successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario.

2. Il titolo abilitativo viene revocato:

- a) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente, mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 del presente regolamento, non si applicano agli esercizi già autorizzati e ai loro eventuali subingressi, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
- 2.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
- 3.** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal vigente regolamento.
- 4.** Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.
- 5.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni statali e regionali in materia.

COMUNE DI DUE CARRARE
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ESERCIZIO DI GIOCO LECITO**

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019

Pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 10.05.2019 al 25.05.2019

Divenuto esecutivo in data 05.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



MERLO DR.SSA ANNALISA

